

# 46

**ASSEGNAZIONE E UTILIZZO  
DELLE AUTOVETTURE DI  
SERVIZIO PRESSO GLI ORGANI  
DELLA GIUSTIZIA  
AMMINISTRATIVA**

*Ultimo aggiornamento 23 dicembre 2014*

## INDICE

### *Normativa*

D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 2

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, art.5, comma 3 (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135)

D.L. 31 agosto 2013 n. 101, art. 1

D.L. 24 aprile 2014 n. 66, art. 15, comma 2

D.P.C. M. 25 settembre 2014

### *Criteri*

Assegnazione e utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della giustizia amministrativa

*Delibera del 1 luglio 2010*

*Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 80 dell'11 novembre 2011*

*NORMATIVA*

**D.L. 6 luglio 2011 n. 98**

**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.*

**Art. 2. Auto blu**

1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. <sup>(7)</sup>

---

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 3 agosto 2011*.

---

**D.P.C.M. 3 agosto 2011**

**Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Publicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'*articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98*, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'*articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011*, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;  
Decreta:

**Art. 1. Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'*art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'*art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. È rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza. <sup>(2)</sup>

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

---

(2)Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 12 gennaio 2012*.

**Art. 2. Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio**

1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:

- a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
- c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
- d) Presidente del Consiglio di Stato;
- e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
- f) Avvocato generale dello Stato;
- g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
- i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.

2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:

- a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
- c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2;
- e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'*art. 1*, comma 2.

3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

### **Art. 3.** *Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'*articolo 1*, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:

- a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del *decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24*, recante attuazione della *direttiva 2009/33/CE* relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche

attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;

d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;

e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;

f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;

g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;

h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

#### **Art. 4. Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio**

1. L'uso delle autovetture di cui all'*articolo 2* è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.

2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'*articolo 2, comma 2*, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione. <sup>(3)</sup>

(3)Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 12 gennaio 2012*.

#### **Art. 5. Censimento permanente delle autovetture di servizio**

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione,

specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito. <sup>(4)</sup>

2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(4)Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 12 gennaio 2012*.

---

## **D.L. 6 luglio 2012 n. 95**

### **Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.**

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156.

(convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135)

#### **Art. 5** *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. <sup>(95) (94)</sup>

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.



**D.L. 31 agosto 2013 n. 101.**

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle  
pubbliche amministrazioni.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.

**Art. 1** Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione

*(In vigore dal 31 ottobre 2013)*

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. <sup>(3)</sup>

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

**D.L. 24 aprile 2014 n. 66**

**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95)*

**Art. 15** (Spesa per autovetture)

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato. <sup>(1)</sup>

---

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle modalita' e dei limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, il comma 2 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonche' per quello ad uso non esclusivo, di cui puo' disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014

con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' di riduzione e di utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme sui limiti di spesa e sugli obblighi di risparmio;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, limitatamente a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

### Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa il numero, per le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, e disciplina l'utilizzo, da parte delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, delle autovetture di servizio con autista per il trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo, al fine di conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, anche attraverso modalita' innovative di gestione, nonche' di razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio. Sono rimesse alla valutazione degli organi costituzionali la definizione del numero e la disciplina delle modalita' di utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.

2. Il presente decreto non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza e di protezione personale.

Art. 2. Numero delle autovetture di servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazionali, comprese le agenzie fiscali, puo' disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati:

a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' inferiore o pari a 50 unita';

b) 2 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 51 e 200 unita';

c) 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 201 e 400 unita';

d) 4 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 401 e 600 unita';

e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' superiore a 600 unita'.

2. In aggiunta alle autovetture di cui al comma 1 puo' essere assegnata un'ulteriore autovettura, in uso esclusivo e limitatamente al periodo di durata dell'incarico, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono computate anche le autovetture di servizio oggetto di contratto di locazione o noleggio in corso, o a qualunque altro titolo utilizzate, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per il trasporto di persone a uso esclusivo o non esclusivo.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 riducono il contingente delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei limiti di cui al medesimo comma, mediante procedure di dismissione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e comunque nel rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'acquisizione di buoni taxi.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, fino a cinquanta autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, da cinquantuno a cento autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro il 30 giugno 2015. Le amministrazioni di cui al comma 1, che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, più di cento autovetture, riducono il contingente delle autovetture di servizio entro il 31 dicembre 2015.

Sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza i contratti di locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

### Art. 3. Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio

1. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2, e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rinnovano, nei limiti consentiti dalla legge, il parco auto con le seguenti modalità:

a) acquisizione in locazione o noleggio di autovetture di servizio mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.;

b) acquisizione in proprietà di autovetture di servizio, mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la maggiore economicità rispetto agli strumenti di cui alla lettera a), per la bassa emissione di agenti

inquinanti, la ridotta potenza di cilindrata, la riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguenti diversi strumenti:

a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per percorsi, in tutto o in parte, coincidenti.

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente articolo.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 e' abrogato.

#### Art. 4 Censimento delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 settembre 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri

Reg.ne - Prev. n. 2958

*CRITERI*

## **Assegnazione e utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della giustizia amministrativa**

*Delibera del 1 luglio 2010*

- visto l'art. 2 co. 121 L. 663/1996 (Legge finanziaria 1997);
  - visto l'art. 2 D.P.C.M. del 28.02.1997 (disposizioni sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche);
  - visto il D.P.C.M. del 30 ottobre 2001 (assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello stato);
- rilevato che presso gli organi della Giustizia Amministrativa sono attualmente in uso alcune autovetture di servizio;
- vista la circolare resa nell'ottobre 2003 dal Segretariato generale delegato ai TT.AA.RR.;

il Consiglio di Presidenza nella seduta del 1° luglio 2010 ha adottato la seguente disciplina in merito all'assegnazione e all'utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della Giustizia Amministrativa:

### **Art. 1**

Fatta salva l'assegnazione esclusiva dell'autovettura di servizio al Presidente del Consiglio di Stato di cui all'art. 1 lett. d) del D.P.C.M. 30 ottobre 2001, le autovetture in uso presso gli organi della Giustizia Amministrativa sono assegnate in via non esclusiva ai Presidenti e ai Presidenti delle Sezioni staccate che le utilizzano per i propri spostamenti strettamente connessi a finalità di servizio, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura.



## Art. 2

L'utilizzo delle autovetture di cui all'art. 1, qualora ricorrano particolari e comprovate esigenze, può essere, inoltre, consentito ai magistrati e al dirigente dell'ufficio per finalità di servizio ivi compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro.

Il Presidente provvede motivatamente, in conformità a quanto stabilito al comma che precede, sulle richieste per l'utilizzo delle autovetture da parte del personale di magistratura e amministrativo, compatibilmente con le risorse disponibili.

## Art. 3

Nell'adottare le determinazioni di cui all'articolo che precede, il Presidente tiene conto delle particolari esigenze di servizio manifestate dal richiedente anche al fine di graduare la priorità delle istanze eventualmente concomitanti, consentendo, ove possibile, l'uso congiunto delle autovetture da parte dei richiedenti.

In ogni caso, con il solo limite delle risorse disponibili, il Presidente assicura l'utilizzo delle autovetture ai magistrati o al dirigente amministrativo dell'ufficio qualora alla base della richiesta siano allegati gravi motivi di salute che rendano difficoltosa la deambulazione o nel caso di magistrati inviati in missione presso sede diversa da quella di servizio.

*IL PRESIDENTE*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2011, in tema di "utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il comma 2 dell'articolo 2, che indica i soggetti ai quali "possono essere attribuite con provvedimento di ciascuna amministrazione in uso non esclusivo" le autovetture di servizio;

Visto il comma 3 dell'articolo 2, che riconosce ai magistrati il "diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo dell'autovettura" soltanto se "titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2)", e demanda ai "Ministri rispettivamente competenti" di trasmettere "i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto l'art.15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Sentito il parere reso dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 28 ottobre 2011.

Decreta

Art. 1.

1. Hanno titolo all'assegnazione di autovetture di servizio in via non esclusiva:

- l'Ufficio di presidente titolare di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, di presidente di tribunale amministrativo regionale e di presidente titolare delle sezioni staccate;

- l'Ufficio del Segretario generale della giustizia amministrativa, del Segretario delegato per il Consiglio di Stato e del Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

2. Resta ferma l'attuale disciplina concernente componenti del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2011.